



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 83 – 15 GIUGNO 2023**

Udienza del 14 giugno 2023

**66.22.23** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. **VOLLEY PINETO SSD ARL** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Guido ABBONDANZA** n.q. di Presidente p.t. della S.S. **VOLLEY PINETO SSD ARL**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni	Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*- **ABBA PINETO VOLLEY SSD**: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., veicolato in data 18/2/2023, tramite il social network Facebook, un comunicato ufficiale con il quale si accusava falsamente l'arbitro della gara del Campionato Serie A/3 del 12/2/2023, DA ROLD LOGISTIC/ABBA PINETO VOLLEY, di essere venuto meno ai suoi doveri pretendendo, contra legem, che la conferma dell'istanza avverso il risultato di gara, già preannunciata oralmente, avvenisse non solo in forma scritta ma anche che fosse presentata in busta chiusa e sigillata, facendo così intendere all'ignaro lettore, contrariamente al vero, che la tardività di detta conferma fosse dipesa dalle difficoltà di reperire una busta idonea e dai cavilli imposti dalla Federazione; nonché per aver falsamente accusato la Federazione e i suoi Organi di aver compromesso irreparabilmente il proprio diritto a sottoporre a gravame la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, che aveva respinto il reclamo avverso il risultato della gara suddetta, provvedendo con estremo ritardo alla trasmissione degli atti ufficiali, irritualmente richiesti, per dipiù pretendendo il pagamento dei diritti di copia e così mostrando di ignorare, colpevolmente, la corretta procedura prevista dall'art.27 del Reg. Giur.*



- **ABBONDANZA GUIDO**: a titolo di responsabilità indiretta ex art. 75 Reg. Giur. per i fatti contestati al sodalizio affiliato ABBA Pineto Volley del quale è Presidente e legale rappresentante.

Contestata ad entrambi l'aggravante di cui alla lettera F dell'art.102 Reg. Giur.

#### OSSERVA

Con mail del 22 febbraio 2023, la Presidenza Federale trasmetteva alla Procura la copia di un estratto postato il giorno 18.02.2023 alle ore 17.26 sulla pagina ufficiale Facebook della S.S. Volley Pineto SSD, post nel quale detto sodalizio esprimeva tutto il proprio risentimento per alcune presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante e dopo la gara, valevole per il Campionato di serie A/3 del 12.02.2023 tra la Volley Pineto e la Da Rold Logistic Belluno. A detta del sodalizio oggi incolpato durante tale gara – e precisamente nel quarto set, sul punteggio di 27 a 26 – l'arbitro non avrebbe ravvisato l'errore tecnico in cui era incorso il libero della squadra avversaria ed avrebbe assegnato a questa il punto e dunque il set, rivelatosi poi decisivo ai fini dell'esito finale della gara. Riferiva il sodalizio di aver segnalato l'errore all'Ufficiale di Gara tra la fine del IV set e l'inizio del V, preannunciando la propria intenzione di presentare apposita e formale istanza di reclamo nei modi e termini di cui ai vigenti Regolamenti; lamentava inoltre il rifiuto da parte dell'arbitro di ricorrere al video check per il riesame dell'azione incriminata; riferiva infine che il capitano della squadra, Sig. Lorenzo Calonico, aveva presentato formale istanza di reclamo alle ore 20.53 e dunque prima del decorso del termine di 15 minuti dalla conclusione della gara (terminata alle ore 20.40). All'atto della presentazione di tale istanza, gli arbitri avrebbero preteso documentazione scritta con indicazione di dettagliate motivazioni da inserire in una busta chiusa. Nel prosieguo del post, il sodalizio incolpato riferisce che il reclamo sarebbe poi stato respinto dal G.S. in quanto inammissibile, essendo stato presentato alle ore 20.58 e dunque oltre il termine previsto dall'art. 23 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale; infine, a causa della ritardata trasmissione degli atti del procedimento da parte del G.S., il sodalizio incolpato sarebbe stato messo nella concreta impossibilità di proporre tempestivo reclamo avverso l'omologa del risultato con grave nocumento e possibile compromissione della stagione in corso.



A corredo e commento dei fatti di cui sopra, la SSD Volley Pineto, nel corpo del richiamato post, esprimeva seri dubbi sulla giustizia sportiva federale e sulle garanzie di una libera espressione del diritto di difesa e da ultimo si riservava “ogni azione legale, sportiva e non, a tutela” della propria attività.

Ricevuta la copia del post incriminato, la Procura Federale avviava le indagini nel corso delle quali acquisiva gli atti relativi alla gara, al reclamo ed al provvedimento del G.S., nonché dichiarazioni scritte a firma del capitano della SSD Volley Pineto sig. Lorenzo Calonico, dell'arbitro della gara sig. Ruggero Lorenzin, del Responsabile Nazionale UG sig. Luigi Roccato ed infine, a seguito di audizione personale, del sig. Guido Abbondanza legale rapp.te del sodalizio incolpato.

Letta la memoria trasmessa dal legale degli odierni prevenuti Avv. Nicola Napolione, ritenute non condivisibili le eccezioni difensive ivi contenute ed adeguatamente provata la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro contestati, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - fissando per la discussione l'udienza del 14/06/2023.

Nelle more perveniva un'ulteriore memoria a firma dell'Avv. Nicola Napolione nella quale il comportamento del sodalizio veniva ricondotto al mero esercizio del diritto di critica nei riguardi di procedure federali mal gestite, negandosi qualunque intento di offendere gli organi federali, richiamando l'importanza della gara e la concitazione dei momenti finali della stessa e da ultimo scusandosi comunque per l'eventuale non voluta offesa percepita dalla Federazione.

All'udienza fissata per la discussione, compariva per la Procura l'avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'irrogazione della sanzione della multa di € 1.000,00 a carico del sodalizio e della sospensione da ogni attività federale per la durata di quattro mesi a carico del legale rappresentante.

Comparivano altresì il sig. Guido Abbondanza, il quale ribadiva di non aver inteso offendere in alcun modo la Federazione e di voler comunque ribadire le proprie scuse, nonché il difensore Avv. Nicola Napolione il quale si riportava alle memorie in atti e concludeva per il non luogo a sanzione ed in via gradata per l'applicazione di sanzioni meno afflittive di quelle proposte dalla Procura.



\* \* \* \* \*

Il Tribunale, udita la relazione della Procura, esaminate le argomentazioni della difesa e preso atto delle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del procedimento, ritiene che la responsabilità disciplinare imputata al sodalizio incolpato sussista, seppur nei limiti infra evidenziati e risulti pertanto meritevole di adeguata sanzione.

Va innanzitutto evidenziata la non condivisibilità dell'eccezione sollevata dalla difesa, laddove si vorrebbe ricondurre il post incriminato al lecito e legittimo esercizio del diritto di critica. Anche a voler prescindere momentaneamente dal tono e dal valore letterale delle parole usate, le critiche rivolte all'Ufficiale di Gara, al G.S. ed al sistema della giustizia federale si fondano sulla cronaca di fatti la cui lettura risulta di parte e comunque non suffragata dal requisito della veridicità, se non addirittura sconfessata dalle risultanze acquisite agli atti. Non ha trovato conferma, ad esempio, che l'arbitro si sia rifiutato di procedere al video check dell'azione incriminata ed invero il primo arbitro ha dichiarato espressamente di non aver ricevuto al termine dell'azione alcuna richiesta di video check, né con la prevista segnaletica, né in forma verbale; così come non vi è prova dell'atteggiamento ostruzionistico che gli UdG avrebbero frapposto al sodalizio nella presentazione dell'istanza di conferma del reclamo. E quanto dichiarato dai prevenuti in ordine all'orario di presentazione della conferma del reclamo, risulta in evidente contrasto con la prova documentale agli atti, visto che sul documento consegnato dal capitano all'arbitro risulta apposto l'orario di consegna e che lo stesso capitano ha dichiarato di aver apposto personalmente tale orario al momento della materiale consegna del reclamo; orario che è poi quello su cui si è fondata la decisione del G.S. (20.58).

Ne consegue che, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, la "critica" che il sodalizio incolpato ha inteso muovere all'operato degli arbitri e dei giudici federali risulta fondata sulla cronaca di fatti la cui esposizione storica non appare sorretta da sufficienti cardini di veridicità.

Va poi evidenziato che il sodalizio, anziché lasciarsi andare ad un'invettiva quanto meno provocatoria e comunque priva di concreta utilità, avrebbe potuto ricorrere nelle competenti sedi federali ed ivi rivendicare le proprie ragioni, ove sussistenti, se necessario impugnando il provvedimento del G.S. con riserva di più ampia formulazione dei motivi di gravame.



Venendo poi all'esame obiettivo del post, pur non ravvedendosi all'interno dello stesso toni particolarmente offensivi e diffamatori, non vi è dubbio che alcuni passaggi ledano l'onore ed il decoro degli organi federali, laddove ad esempio ci si chiede se sia questa la giustizia federale, se sia questo il modo di garantire il sacrosanto diritto alla difesa e se esista una precisa volontà da parte della Federazione di trovare continui cavilli per "dissuadere" le società, che dal canto loro vorrebbero occuparsi solo dell'aspetto sportivo e non di quello arbitrale *"che purtroppo ogni settimana offre interpretazioni regolamentari, e non, davvero difficili da commentare"* .

Altrettanto grave e censurabile è la dichiarazione di chiusura del post: *"È per questa ragione che, sempre se ci verrà consentito, valuteremo ogni azione legale, sportiva e non, a tutela della nostra attività"*.

Dunque sussiste l'illecito disciplinare contestato, ancorché l'effettiva portata denigratoria del post, le scuse formulate e ribadite dal legale rappresentante e la condotta processuale degli incolpati, inducano il Tribunale all'irrogazione di sanzioni meno afflittive di quelle prospettate dalla Procura.

Alla responsabilità del sodalizio consegue quella del legale rapp.te p.t. ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 Reg. Giur.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ritiene che debbano essere irrogate le sanzioni di cui al dispositivo

### **PQM**

Delibera di infliggere:

- a carico del sodalizio Abba Pineto Volley SSD la sanzione della multa di €200,00 (duecento/00);
- a carico del legale rapp.te sig. Guido Abbondanza la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due)

Roma, 14 giugno 2023

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 giugno 2023

